

RIATTIVAZIONE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRUBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DEL D.M. 12/11/2011 N. 226 DELL'AMBITO “VICENZA 3 VALLI ASTICO, LEOGRA E TIMONCHIO” - CIG 6603958E87 – IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1216/2018.

VERBALE DI GARA N. 1

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **VENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore **10.30**, presso l'Ufficio del Segretario Generale del Comune di Schio, si è riunita - in seduta riservata - la commissione di gara nominata dalla Centrale Unica di Committenza "Schio Val Leogra" in data 12 marzo 2018, con atto n. 14, per la gara per l'appalto del servizio di supporto tecnico amministrativo alla procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi del D.M. 12/11/2011 n. 226 dell'ambito “Vicenza 3 Valli Astico, Leogra e Timonchio”, composta dai signori Livio Bertoia - Presidente, Patrizia Pellizzari - componente, Milena Bortoli - componente, Elisa Gianelezzi - segretaria verbalizzante.

Si dà atto che nessuno dei componenti di cui sopra versa nelle condizioni di incompatibilità generale di cui all'art. 51 del c.p.c., come da dichiarazioni in atti del presente verbale.

Premesso:

- che con apposite deliberazioni dei Consigli Comunali appartenenti all'ambito territoriale VICENZA 3 - Valli Astico, Leogra e Timonchio - è stata approvata la convenzione per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva gestione del contratto di servizio, ai sensi del D.M. 12.11.2011, n. 22;
- che la C.U.C. “Schio Val Leogra” è stata individuata quale stazione appaltante per la gara del suddetto ambito;
- che, in relazione alla predetta procedura, si è reso necessario dar corso all'affidamento del servizio di supporto tecnico amministrativo alla procedura stessa;
- che con determinazione dirigenziale 12 febbraio 2016, n. 6, sono stati, pertanto, approvati il bando di gara, il disciplinare tecnico e il disciplinare di gara stabilendo che l'aggiudicazione venisse effettuata mediante procedura aperta, con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che la gara è stata espletata nei giorni 23 marzo, 11 e 22 aprile, 13 maggio 2016 e che, all'esito della valutazione delle offerte formulate, la medesima è stata aggiudicata al Consorzio Concessioni Reti Gas S.c.a r.l., primo classificato, come rilevabile dalla seguente graduatoria:

Consorzio Concessioni Reti Gas scarl ***punti 82,78/100;***

Studio Fracasso srl ***punti 75,27/100;***

Energas Engineering ***punti 30/100;***

- che l'aggiudicazione è stata disposta con determinazione dirigenziale n. 31/2016;
- che il secondo classificato, Studio Fracasso S.r.l., ha promosso un ricorso dinanzi al TAR Veneto per l'annullamento della determinazione dirigenziale di aggiudicazione di cui sopra;
- che il TAR Veneto ha rigettato l'istanza di sospensione, attesa la "*completezza dei contratti di avvalimento prodotti dall'aggiudicataria*";
- che, avverso la predetta ordinanza, il secondo classificato si è appellato al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza n. 8413, ha rigettato il gravame;
- che il TAR Veneto, con sentenza n. 141/2017, pubblicata in data 8.2.2017, ha rigettato il ricorso confermando la validità ed efficacia dei contratti di avvalimento allegati;
- che il Comune di Schio ha, pertanto, stipulato con l'avente titolo Consorzio Concessioni Reti Gas S.c.a r.l. il contratto di data 8 marzo 2017, n. 22914 di Rep. Segretario Comunale di Schio, ivi registrato lo stesso giorno, al n. 1951, Serie 1T, per l'*"Appalto del servizio di supporto tecnico amministrativo alla procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi del D.M. 12 novembre 2011, n. 226, dell'Ambito Vicenza 3 Valli Astico, Leogra, Timonchio"*;
- che lo Studio Fracasso S.r.l. ha promosso ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Veneto n. 141/2017;
- che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1216/2018, pubblicata il 28 febbraio 2018, ha riformato la sentenza del Tar Veneto, disponendo:
 - a) l'annullamento dell'aggiudicazione in favore del Consorzio Reti Gas S.c.a r.l.;
 - b) l'inefficacia del contratto stipulato tra il Consorzio Reti Gas S.c.a r.l. stesso;
 - c) la riattivazione, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, della procedura

- di gara, *"sottoponendo ad autonoma valutazione l'offerta formulata dallo Studio Fracasso S.r.l. aggiudicandogli, all'esito, il contratto, in assenza di ragioni ostantive"*;
- che il Comune di Schio, con nota 6 marzo 2018, n. 14545, in seguito integrata con analoga n. 16702/2018, ha comunicato agli aventi titolo, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, l'avvio del procedimento di riattivazione della procedura;
 - che il Comune di Schio, con proprio provvedimento 7 marzo 2018, n. 317, ha disposto per la riattivazione del procedimento di gara, in esecuzione della succitata sentenza n. 1216/2018/C.d.S.;
 - che la CUC Schio Val Leogra, con provvedimento 12 marzo 2018, n. 14, recependo la richiesta del Comune di Schio, ha convocato l'odierna commissione giudicatrice, formata dagli stessi componenti che hanno valutato la procedura evidenziale originaria.

Tutto ciò premesso, la commissione prende atto della pronuncia n. 1216/2018, con la quale il Consiglio di Stato, definitivamente giudicando, ha annullato l'aggiudicazione disposta in favore del Consorzio Concessioni Reti Gas S.c.a r.l. per le motivazioni esposte nella pronuncia stessa, riferite alle ritenute invalidità e inefficacia dei contratti di avvalimento prodotti dal Consorzio in sede di gara.

Per effetto, procede come segue:

il Presidente richiama preliminarmente quanto dettato dal disciplinare di gara in ordine all'attribuzione dei punteggi e ricorda che lo stesso prevedeva l'individuazione dell'offerta migliore attraverso il metodo aggregativo-compensatore secondo la formula ivi indicata. I coefficienti correlati alla medesima erano determinati:

- con formula matematica per gli elementi di valutazione di tipo quantitativo, e per massimo 30 punti attribuibili, così ripartiti:
 - a) per ribasso percentuale sul valore complessivo a base di gara: max punti 25;
 - b) per ribasso percentuale sul valore complessivo del corrispettivo per il servizio di supporto alla funzione di controparte del contratto di servizio: max punti 5;
- con il metodo del confronto a coppie per gli elementi di valutazione di tipo qualitativo e per massimo 70 punti attribuibili, così ripartiti:

c) per qualità del gruppo di lavoro: max punti 30

d) per metodologia di svolgimento del servizio: max punti 30

e) per metodologia di gestione informatizzata del flusso documentale: max punti 10.

Lo stesso disciplinare di gara – Allegato 3 "Sistema di valutazione delle offerte" – prevedeva, in ordine agli elementi di valutazione di tipo qualitativo di cui ai sub c), d) ed e), che "*Qualora le offerte ammesse siano in numero pari o inferiore a 2 (due), in luogo del metodo di cui sopra (e, quindi, del confronto a coppie – n.d.r.) la Commissione valuterà il contenuto di ciascuna offerta assegnandole, per ogni elemento di valutazione, un coefficiente pari alla media dei coefficienti, variabili da 0 a 1, attribuiti dai singoli commissari.*".

TUTTO CIO' PREMESSO e considerato, la COMMISSIONE:

RICHIAMATI:

- il Parere n. 141 del 20/06/2014 - ANAC con cui si afferma "*..l'Autorità ha già avuto modo di affermare che la metodologia del confronto a coppie, per sua stessa natura, non permette di individuare la migliore offerta in assoluto, ma soltanto quella che, nel confronto con le altre, si rivela essere la migliore. Il confronto a coppie esprime, quindi, una valutazione relativa delle offerte presentate dalle imprese concorrenti in sede di gara, nella quale ogni elemento tecnico-qualitativo viene posto a confronto con quello omogeneo delle altre concorrenti: ne consegue che, in caso di annullamento dell'ammissione alla gara di una delle concorrenti, i punteggi di questa non possono essere presi in considerazione, né possono esserlo i punteggi conseguiti dalle altre concorrenti nel confronto a coppia con l'impresa esclusa, risultando perciò indispensabile procedere ad una rimodulazione della graduatoria e restando viceversa preclusa l'assegnazione automatica dell'appalto mediante scorrimento in favore della seconda classificata (cfr. A.V.C.P., parere 10 marzo 2011 n. 48).*";
- quanto affermato dal Consiglio di Stato con sentenza 23 dicembre 2015, n. 5825, "*In via di principio va considerato, che a mente dell'articolo 83 del codice dei contratti pubblici che disciplina il criterio di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, i parametri da tenere presenti nella valutazione delle offerte vanno fissati ex ante dalla lex di gara a garanzia sia della par condicio dei concorrenti messi nelle condizioni di valutare preliminarmente le caratteristiche*

su cui le offerte saranno vagliate e sia della trasparenza della fase di valutazione. La commissione, infatti, deve attenersi strettamente ai criteri in precedenza individuati, garantendo condizioni di imparzialità e di equilibrio nella valutazione delle offerte. In tale prospettiva, i giudizi formulati dalla commissione di gara costituiscono un dato fisso e definito che non può essere rimesso in discussione, qualunque evenienza sopravvenga in corso di gara" e ancora "In base al dato normativo, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che qualunque evento intervenga nel corso della valutazione delle offerte comporta la sola ripetizione del segmento procedimentale utile, necessario e coerente a garantire la par condicio tra i concorrenti e l'imparzialità della valutazione, ma non può incidere sugli esiti già prodotti che rimangono intangibili, tra i quali i giudizi di valore delle singole offerte rimaste in gara." (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 26 luglio 2012, n. 30; Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 10 gennaio 2013);

- *la sentenza n. 235 del 27 giugno 2016 – TAR Abruzzo - confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3622 del 21.7.2017 - che rileva che "è affermato in giurisprudenza il principio della immodificabilità delle valutazioni effettuate (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5825 del 2015), e ciò ovviamente non vuol dire che non si può cambiare il metodo di comparazione delle offerte (ove ciò sia imposto dal bando, come nel nostro caso in cui si impone di abbandonare il confronto a coppie per l'attribuzione analitica del punteggio come previsto dal disciplinare), ma che in tale cambiamento non possono essere rinnovati o modificati i giudizi già espressi nella prima valutazione in cui i punteggi sono stati poi attribuiti con il metodo del confronto a coppie (in sostanza con la sentenza n. 5825 del 2015 il Consiglio di Stato conferma quanto già evidenziato nella plenaria n. 30 del 2012, ossia che i criteri di giudizio già fissati sono immutabili e grazie a ciò la rinnovazione della sola fase di attribuzione dei punteggi con il metodo legittimo non è in grado di violare la par condicio e la ratio della segretezza delle offerte)".*

PROCEDE con le operazioni di valutazione disposte dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1216/2018 soprarichiamate, facendo proprie e confermando le valutazioni espresse negli originari verbali della stessa commissione di gara in relazione ai concorrenti Studio Fracasso ed Energas Engineering.

RIASSEGNA i punteggi qualitativi di cui ai sub c), d) ed e), come segue:

i singoli commissari procedono assegnando ad ogni elemento di valutazione delle due offerte rimaste in gara un coefficiente pari alla media dei coefficienti, variabili da 0 a 1; detto coefficiente sarà poi riparametrato ai punteggi massimi attribuibili.

La commissione fissa previamente i seguenti parametri di giudizio "di scuola":

insufficiente: coefficiente pari a 0

sufficiente: coefficiente pari a 0,1

discreto: coefficiente pari a 0,3

buono: coefficiente pari a 0,5

più che buono: coefficiente pari a 0,7

distinto: coefficiente pari a 0,8

ottimo: coefficiente pari a 1.

Sulla scorta di quanto sopra, i commissari sottopongono ad attento esame le offerte in gara e all'esito, riconfermano nella loro totalità le valutazioni effettuate nella procedura evidenziale originaria. I giudizi dei commissari vengono espressi come evidenziato nella tabella allegata sub lettera A) e qui riepilogati come segue:

Studio Fracasso srl

Totale punti punti **55**

Energas Engineering

Totale punti punti **31**

PRECISA, peraltro, in relazione all'onere motivazionale adempiuto a suo tempo con giudizi sintetici, che si era in tal senso attenuta al consolidato orientamento giurisprudenziale che, in tema di "confronto a coppie" prevede che "*..la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti fra gli elementi omogenei contenuti nelle altre offerte*" (C.d.S. 205/2015, 1600/2013, 1150/2012 e, da ultimo, 2969/2017).

Ciò detto, CONFERMA i seguenti giudizi sintetici:

Studio Fracasso srl

giudizio sintetico: organizzazione aziendale riconducibile ad un'unica rilevante professionalità con esperienza pluriennale nel settore specifico; la descrizione della proposta di svolgimento del servizio con relativo approccio metodologico risulta particolarmente organizzata sulla realtà oggetto del servizio, il cronoprogramma risulta

coerente con le indicazioni del bando, la proposta dei criteri di riparto del costo del servizio delle funzioni di località fra i vari comuni dell'atem risulta ben sviluppata. Valide le procedure tecniche ed informatiche presentate.

Energas Engineering

giudizio sintetico: organizzazione aziendale buona, con buone professionalità messe a disposizione per la realizzazione dell'appalto; la descrizione della proposta di svolgimento del servizio con relativo approccio metodologico risulta sufficientemente esplicitata, senza particolari apporti di personalizzazione; il cronoprogramma risulta coerente con le indicazioni del bando; si rilevano procedure tecniche ed informatiche standard nella metodologia di analisi dei dati.”.

Stante quanto sopra premesso, la commissione riassegna i punteggi per gli elementi quantitativi a) e b) con formula scolastica relativamente alla parte economica. I risultati della riassegnazione - come da tabella allegata sub lettera B) - sono i seguenti:

Studio Fracasso srl

a) per ribasso percentuale sul valore complessivo a base di gara:	punti 25;
b) per ribasso percentuale sul valore complessivo del corrispettivo per il servizio di supporto alla funzione di controparte del contratto di servizio:	punti 2,80
SOMMANO	punti 27,80

Energas Engineering

a) per ribasso percentuale sul valore complessivo a base di gara:	punti 19,59;
b) per ribasso percentuale sul valore complessivo del corrispettivo per il servizio di supporto alla funzione di controparte del contratto di servizio:	punti 5
SOMMANO	punti 24,59

I punteggi complessivi risultanti sono i seguenti:

Studio Fracasso srl:

per offerta tecnica	punti 55
per offerta economica	punti 27,80

Energas Engineering

per offerta tecnica punti 31

per offerta economica punti 24,59

I risultati prodotti dalla riattivazione della procedura, come esposti nel presente verbale, verranno resi noti ai concorrenti in pubblica seduta all'uopo convocata il 28 marzo 2018, alle ore 10.30.

Si precisa che la Commissione ha agito alla presenza di tutti i propri componenti con decisione unanime. I lavori si sono conclusi alle ore 13.00.

Di quanto sopra, io Segretario verbalizzante ho redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

IL PRESIDENTE F.TO LIVIO BERTOIA

IL COMPONENTE F.TO PATRIZIA PELLIZZARI

IL COMPONENTE F.TO MILENA BORTOLI

IL SEGRETARIO F.TO ELISA GIANELETTI